

**DELIBERAZIONE 23 APRILE 2024**

**155/2024/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 103**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1292<sup>a</sup> riunione del 23 aprile 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 1102/71);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato e integrato (di seguito: DPR 412/93);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 gennaio 2015, n. 5/2015 (di seguito: deliberazione CIPE 5/2015);
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in data 21 gennaio 2020;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/2023);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione 237/00);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/GAS 159/08) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 704/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 704/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 36/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 36/2024/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- le disposizioni della legge 481/95, come indicato nell’articolo 1 della medesima legge, hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- a corollario di tali principi generali, il medesimo articolo 1 della legge 481/95 prevede che il sistema tariffario debba altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, l’Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all’andamento del mercato e del reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere

sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00 contiene i principi relativi all'assetto giuridico dell'attività di distribuzione del gas naturale, ossia il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- in particolare, l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00:
  - qualifica il servizio di distribuzione come “attività di servizio pubblico”;
  - specifica che titolare del servizio di distribuzione è l'ente locale, inteso come comune, unione di comuni o comunità montana, che è tenuto ad affidarne la gestione esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle “attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull'attività di distribuzione”;
  - prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio siano regolati da un contratto di servizio formulato sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico (all'epoca Ministero dell'industria);
- ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 164/00, le tariffe di distribuzione devono perseguire non solo l'obiettivo di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con costi unitari elevate, ma anche quello di *“innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili”*, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge 481/95 di promozione dell'efficienza nei servizi, da svolgere “in condizioni di economicità” sulla base di un sistema tariffario che armonizzi gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli obiettivi generali di uso efficiente delle risorse.

**CONSIDERATO CHE:**

- la disciplina regolatoria dell'Autorità, nell'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ha previsto, con la deliberazione ARG/gas 159/08, di estendere gli ambiti tariffari dal perimetro del singolo impianto (di dimensione prossima al territorio comunale, per i comuni di minore dimensione, o anche inferiore al perimetro comunale, in caso di grandi comuni) agli attuali ambiti sovraregionali, allo scopo di rispondere a finalità pro-competitive nei mercati della vendita al dettaglio e di ridurre la variabilità tariffaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio nazionale;
- al fine di mitigare possibili distorsioni in termini di efficienza nelle decisioni delle imprese esercenti il servizio di distribuzione derivanti dal ribaltamento dei costi degli investimenti su clienti finali non appartenenti alle località servite, ma, comunque, compresi nel macro-ambito tariffario, l'Autorità, con la deliberazione 704/2016/R/GAS, ha introdotto appositi tetti ai riconoscimenti tariffari per gli

- investimenti effettuati nelle località di nuova metanizzazione (cd. località in avviamento), con decorrenza dall'anno tariffario 2018;
- la presenza dei tetti ai riconoscimenti tariffari per gli investimenti effettuati costituisce quindi un bilanciamento necessario dell'estensione degli ambiti di socializzazione dei costi, finalizzato a evitare distorsioni in termini di efficienza nelle decisioni di investimento delle imprese esercenti il servizio di distribuzione, dovute al fatto che i distributori potevano ribaltare i costi degli stessi investimenti anche sui clienti finali non appartenenti alle località servite, ma comunque compresi nel macro-ambito tariffario, così diluendone l'impatto;
  - nella deliberazione 570/2019/R/GAS l'Autorità, pertanto, ha ribadito che il rispetto del criterio di efficienza, di cui all'articolo 1 della legge 481/95, è un principio generale dell'ordinamento tariffario e risulta incompatibile con esso il riconoscimento di investimenti che non risultino economici; in tale prospettiva, il tetto individuato rappresenta una soglia al di là della quale si ritiene che non sia rispettato tale principio di efficienza; conseguentemente, l'Autorità ha confermato, anche per il quinto periodo di regolazione, la previsione di un tetto ai riconoscimenti tariffari, nella misura fissata con la deliberazione 704/2016/R/GAS, prevedendone l'applicazione a tutte le località con anno di prima fornitura successivo al 2017, mediante un meccanismo articolato in tre fasi;
  - con particolare riferimento al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
    - l'articolo 33, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale;
    - l'articolo 33, comma 3, della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente alinea trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che sia rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017; tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici;
    - il medesimo articolo 33, comma 3, della RTDG identifica, ai fini dell'applicazione del tetto, le seguenti tre fasi:
      - una prima fase, della durata di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, pur in via provvisoria, in attesa delle decisioni che vengono assunte nella terza fase;
      - una seconda fase, che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;

- una terza fase, che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
- con la deliberazione 525/2022/R/GAS sono state definite le modalità operative di dettaglio per l'applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento con particolare riferimento alla seconda e alla terza fase del meccanismo.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 22 del decreto-legge 69/2023 ha modificato l'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 164/00, che, nella versione emendata, prevede quanto segue: *“Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito del documento per la consultazione 36/2024/R/GAS, l'Autorità ha segnalato che l'attuale metodologia di analisi costi-benefici - riportata in Appendice 2 al documento per la consultazione 410/2019/R/GAS e raccomandata (anche ai fini dei successivi riconoscimenti tariffari dell'Autorità) per le analisi costi-benefici che le stazioni appaltanti devono condurre per la verifica delle condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito - include già la valorizzazione delle esternalità

ambientali e che, in ogni caso, altre metodologie di analisi costi-benefici possono essere utilizzate, qualora internazionalmente riconosciute; pertanto, in un'ottica di semplificazione, l'Autorità non ha ravvisato sul punto la necessità di ulteriori interventi, salvo raccomandare nuovamente alle stazioni appaltanti di utilizzare lo schema di analisi costi-benefici di cui all'Appendice 2 al documento per la consultazione 410/2019/R/GAS o altra metodologia internazionalmente riconosciuta, in ogni caso con assunzioni e ipotesi realistiche.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 69/2023, in relazione agli aspetti di natura tariffaria, da concludersi entro il 30 novembre 2024;
- nell'ambito del procedimento, sia opportuno valutare ipotesi di intervento a partire da eventuali rimodulazioni del tetto al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, previsto dall'articolo 33 della RTDG, per tenere conto in particolare:
  - a) dei maggiori costi di investimento in Comuni appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 412/93, e classificati come territori montani ai sensi della legge 1102/71, nonché nei Comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi della deliberazione CIPE 5/2015, nei limiti delle risorse già assegnate;
  - b) della necessità di remunerare nei medesimi comuni interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 69/2023, in relazione agli aspetti di natura tariffaria;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, conferendogli mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la formazione e l'adozione del provvedimento, anche tramite appositi incontri tecnici;
4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 novembre 2024, fatta salva l'esigenza di ulteriori approfondimenti;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*